

## CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

29 gennaio 1966, n. 38.

*Le Commissioni elettorali circondariali sono organi dello Stato, con funzioni di amministrazione attiva e contenziosa; queste ultime funzioni sono considerate, dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti, di natura giurisdizionale. Nessuna disposizione su di esse, pertanto, può essere contenuta nella legislazione regionale.*

*Omissis.* Come esattamente rilevata dalla Commissione provinciale di controllo di Agrigento nelle delibere impugnate, le Commissioni elettorali, comunali e mandamentali, hanno una fisionomia e delle funzioni particolari, che le differenziano nettamente dalle normali Commissioni amministrative, la cui nomina è affidata agli organi deliberanti delle Amministrazioni locali.

I delicati compiti delle suddette Commissioni nella preparazione delle elezioni sia politiche che amministrative hanno indotto il legislatore, fin dalla loro istituzione, ad emanare norme particolari per assicurarsene la più scrupolosa imparzialità ed eliminare non solo la possibilità, ma anche il sospetto di abusi.

A parte le disposizioni sulla scelta del presidente (come è noto le commissioni mandamentali sono presiedute da un magistrato), è da rilevare che la L. 11 luglio 1894 n. 286 ed il .T.U. sulle leggi elettorali approvato con R.D. 28 marzo 1895 n. 83, i quali istituirono le Commissioni elettorali comunali e trasformarono le Commissioni provinciali per gli appelli elettorali nelle Commissioni elettorali provinciali, dalle quali derivano le attuali Commissioni mandamentali, prevedono, per la elezione dei componenti delle suddette Commissioni da parte dei Consigli provinciali e comunali, il sistema del voto limitato.

Tale sistema, assicurando una rappresentanza alle minoranze, venne ritenuto come il più idoneo ad assicurare l'obiettività dell'operato delle Commissioni e ad eliminare, negli elettori simpatizzanti per i partiti di minoranza, il sospetto di parzialità e di abusi.

Il sistema del voto limitato fu conservato da tutte le leggi successive, sino al T.U. 2 settembre 1919 n. 1495 (art. 25); tale sistema cessò soltanto quando, con il regime fascista, vennero soppressi gli organi elettorali delle Amministrazioni comunale (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) e provinciale (legge 27 dicembre 1928, n. 2962).

Ristabilito il regime democratico, le Commissioni elettorali comunali e mandamentali furono ricostituite con la L. 7 ottobre 1947 n. 1058; tale legge, all'art. 12, prevede una speciale procedura per l'elezione dei componenti della Commissione elettorale comunale al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze; l'art. 18, invece, dettato per le Commissioni mandamentali nulla stabilisce circa la procedura per l'elezione dei componenti la cui designazione spetta al Consiglio provinciale.

Non è il caso di indagare se il silenzio dell'art. 18 costituisca una lacuna legislativa (che legittimerebbe una estensione analogica dell'art. 12, astrattamente ammissibile in quanto le norme sulla preparazione e sullo svolgimento delle elezioni costituiscono un "corpo" a sé, retto da principi particolari, nel cui ambito è possibile il ricorso al procedimento analogico) ovvero se si debba spiegare con il fatto che nel 1947 non erano state ancora ricostituite le Amministrazioni provinciali elettive.

*Omissis.* Infatti i suddetti problemi sono superati dal fatto che con la L. 18 maggio 1951 n. 328 vennero richiamate in vigore le disposizioni del T.U. sulla legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, relative ai consigli ed alle deputazioni provinciali.

Fra tali disposizioni l'art. 241, n. 22, secondo capoverso stabilisce che per la nomina dei componenti della Commissione elettorale provinciale (ora mandamentale) si deve seguire la procedura di cui all'art. 37 T.U. 26 giugno 1913 n. 821, il quale prevede appunto il voto limitato.

Tale disposizione della legge comunale e provinciale del 1915, non essendo stata a suo tempo modificata dall'art. 80 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, ed essendo stata richiamata in vigore dalla L. n. 328 del 1951, è tuttora vigente, come già chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (V Sez. 6 febbraio 1954, n. 122), alla quale si aderisce.

E' da osservare che la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 37 del T.U. del 1913, 241 n. 22 del T.U. n. 148 del 1915 ed 1 L. n. 328 del 1951 riguarda non tanto l'ordinamento degli enti locali quanto il funzionamento di un organo statale, quale è la commissione mandamentale elettorale, esistente in tutto il territorio nazionale. Detta norma integra l'art. 18 della L. n. 1058 del 1947, o meglio ne chiarisce e precisa la portata in rapporto alla ricostituzione degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali.

*Omissis.* Dal momento della loro ricostituzione, anche in Sicilia i Consigli provinciali hanno acquistato la competenza a designare i membri delle Commissioni parlamentari elettorali. Nella procedura per tale elezione essi debbono naturalmente osservare le norme della legislazione nazionale relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni suddette; e tali norme, come si è sopra chiarito, importano il sistema del voto limitato.

Queste conclusioni, contrariamente all'avviso della ricorrente Amministrazione provinciale, non sono infirmate dalla legislazione regionale sull'ordinamento degli Enti locali, che detta norme sulla procedura per la nomina dei membri delle Commissioni mandamentali, né dagli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 977 del 1956.

Le Commissioni mandamentali elettorali sono organi dello Stato, con funzioni di amministrazione attiva e contenziosa, le quali ultime la giurisprudenza (cfr. Cass. 10 luglio 1954, n. 2447) e la dottrina prevalente considerano di natura giurisdizionale.

In considerazione di ciò è evidente che nessuna disposizione su di essere contenuta nella legislazione regionale.

*Omissis.*